



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo



CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERAZIONE
COPIA**

n. 13 del 30-05-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **16:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il SIG. EMANUELE MIRALLI in qualità di Presidente del Consiglio.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	LONGARINI AIRA	Presente
FABI ANNAMARIA	Presente	FIOCCHI GRAZIELLA	Presente
CORNIGLIA FRANCESCO	Assente	BRIZI ANGELO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	PUDDU ELISABETTA	Presente
ATTI SIMONA	Presente	BENNI LUCA	Presente
MIRALLI EMANUELE	Presente	DI GIORGIO ANGELO	Presente
ROSI DECIMO	Presente		

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MARCELLO SANTOPADRE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il SIG. EMANUELE MIRALLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato. E' presente in qualità di verbalizzante LISETTA D'ALESSANDRI.

La seduta è pubblica.

DELIBERA n. 13 del 30-05-2023

Punto all'ordine del giorno n.6

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la TARI nel Comune di Montalto di Castro,

- assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d. Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il DPR 158/1999 "Elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa rifiuti" ovvero attraverso coefficienti indicativi di produttività di rifiuti per ciascuna categoria parametrando la tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile;

RICHIAMATA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e il principio ivi contenuto del "chi inquina paga";

DATO ATTO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;

VISTA la Deliberazione n.363/2021 con cui l'ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

DATO ATTO CHE l'art. 7 della suddetta deliberazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il gestore predispone il piano economico del servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

VISTO il Piano economico finanziario per l'anno 2023 predisposto dal competente Settore IV- LL.PP e Patrimonio, validato da soggetto terzo ed adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/05/2023;

DATO ATTO che l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite della crescita è pari euro 2.937.663,00 come riportato nel citato Pef 2023, che i costi variabili riclassificati euro 2.044.892,00 e costi fissi riclassificati euro 1.065.253,00;

CONSIDERATO che le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 e successive confermano l'utilizzo di parametri dettati dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla

DELIBERA n. 13 del 30-05-2023

normativa vigente;

2. determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e 4b del D.P.R. n. 158/1999;

3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

RICHIAMATO l'art. 4 del D.p.r. n. 158/1999 che dispone che il Comune procede alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri di razionalità, assicurando agevolazioni all'utenza domestica;

CONSIDERATO, inoltre, l'art.1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

•Il comma 653, a mente del quale "...a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard..."

•Il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente..."

DATO ATTO in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L.147/2013" pubblicate in data 09/05/2023 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti relativamente al Comune di Montalto di Castro è complessivamente pari ad € 361,30/tonnellata (o secondo IFEL €364,54 costo standard unitario - € 2.751233,62 costo standard complessivo) a fronte dei circa 568,20€/tonnellata del Piano finanziario del Comune di Montalto;

EVIDENZIATO che il limite alla crescita tariffaria del PEF 2023 è stato superato e che con la deliberazione consigliare di approvazione del PEF è stata presentata formale istanza di superamento;

RITENUTO fissare per l'anno 2023 i coefficienti Kd e Kc all'interno del range di cui alla tabella 4° e 3°, allegato 1, del D.p.r. n. 158/1999 e di confermare una ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, ovvero imputazione del 70 % dei costi alle utenze domestiche e del 30 % dei costi alle utenze non domestiche, parametro di ripartizione utilizzato sia per i costi fissi che per i costi variabili;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare un gettito previsionale del tributo TARI di euro 3.439.277,00, di cui alla voce "entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita" al prima delle detrazioni di cui al Pef 2023 per un totale dei costi del Pef 2023 di € 3.110.145,00 al netto delle detrazione, approvare le tariffe del tributo TARI nella misura risultante dall'allegato prospetto (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del D.P.R. 158/99 e della banca dati dei contribuenti;

DATO ATTO che trovano applicazione diretta le riduzioni previste per le utenze domestiche e non domestiche disciplinate dal vigente Regolamento Comunale per la gestione della Tassa sui rifiuti dicui all'art. 31 nonchè, per le utenze domestiche, le agevolazioni di cui all'art. 34 del medesimo regolamento;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

VISTO l'art. 26 della Deliberazione Arera n. 15/2022 ALLEGATO A) TQRIF

RITENUTO pertanto di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2023 come segue:

- 1° rata 30/06/2023,
- 2° rata 29/09/2023,
- 3° rata 05/12/2023;

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero il 30/06/2023;

VISTO l'art.1 comma 666 della Legge n. 147/2013 che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, calcolato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

VISTO l'art.1, comma 683 della L.27/12/2013 n.147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della Tari (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione,

VISTO l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito dalla Legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i PEF, le Tariffe e i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DELIBERA n. 13 del 30-05-2023

VISTO l'art. 1, comma 775 della Legge 197/2022 che dispone il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali al 30/04/2023 ed il successivo D.M. del 19/04/2023 che differisce ulteriormente il suddetto termine al 31/05/2023;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utiliper l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO, ai fini della determinazione delle tariffe già vigenti che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio Tributi-Suap e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

DELIBERA n. 13 del 30-05-2023

1. Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, di determinare per l'anno 2023, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) di cui all'art.1, comma 641 e seguenti, della L. 147/2013, quali risultano indicate nell'allegato 1, quantificate con l'applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata nell'allegato 1;

2. Di applicare sull'importo della TASSA RIFIUTI (TARI) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura dell'aliquota del 5% salva diversa deliberazione della Provincia di Viterbo;

3. di stabilire che gli avvisi di pagamento prevedano il pagamento in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata – 30/06/2023

- 2° rata – 29/09/2023

- 3° rata – 05/12/2023

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata ovvero entro il 30/06/2023;

4. di dare atto che con le tariffe approvate con il presente provvedimento il gettito complessivo della TARI è quantificato in via previsionale in € 3.439.277,00 e che pertanto è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 così come risultante dal piano finanziario per la gestione del servizio rifiuti validato e adottato nella seduta del 30/05/2023;

5. di dare atto che il presente atto deliberativo sarà trasmesso entro il 14/10/2023 al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15-ter del D.L. n. 201/2011;

6. di dare altresì atto che la presente deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione effettuata sul portale del federalismo fiscale entro il 28/10/2023; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine 14/10/2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale come previsto dall'art. 13 comma 15 ter;

7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla deliberazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Procedutosi alla votazione per appello nominale, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu).

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Benni, Brizi, Di Giorgio, Puddu), resi in forma palese per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE VII - TRIBUTI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMILIANO MESCHINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO D'ALESSANDRI
LISSETTA

IL PRESIDENTE
F.TO SIG. EMANUELE MIRALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. MARCELLO SANTOPADRE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISSETTA D'ALESSANDRI

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISSETTA D'ALESSANDRI

TARIFE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2023

TARIFE UTENZE DOMESTICHE		
Famiglie	Quota Fissa	Quota Variabile per Famiglia
	Euro/ m2	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,061226	49,57143
Famiglie di 2 componenti	1,159945	115,66667
Famiglie di 3 componenti	1,258664	148,71429
Famiglie di 4 componenti	1,357382	214,80953
Famiglie di 5 componenti	1,443761	264,38096
Famiglie di 6 o più componenti	1,5178	305,690485
Superfici domestiche accessorie 1	1,061226	-
Superfici domestiche accessorie 2	1,159945	-
Superfici domestiche accessorie 3	1,258664	-
Superfici domestiche accessorie 4	1,357382	-
Superfici domestiche accessorie 5	1,443761	-
Superfici domestiche accessorie 6 o più componenti	1,5178	-

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE				
N.	Attività	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,680876	1,7665	2,4474
2	Cinematografi e teatri	0,563032	1,5979	2,1609
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6285	1,7754	2,4039
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,021313	3,0093	4,0306
5	Stabilimenti balneari	0,733251	2,2814	3,0146
6	Esposizioni, autosaloni	0,589219	1,8065	2,3957
8	Alberghi senza ristorante	1,335564	4,1678	5,5033
9	Case di cura e riposo	1,545064	4,8291	6,3742
11	Uffici e agenzie	1,597439	6,0142	7,6116
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,890376	3,5020	4,3924
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,401032	4,3764	5,7774
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,571251	4,8957	6,4669
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,034407	3,2312	4,2656
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,374845	4,2876	5,6624
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,126063	4,0390	5,1651
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,387939	5,1398	6,5277
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,785626	3,6396	4,4252
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,864188	3,5952	4,4594
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,255472	26,7376	30,9931
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,582816	14,2920	18,8748
24	Bar, caffè, pasticceria	6,206442	10,0088	16,2153
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,514002	9,5650	12,0790
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,53866	17,2658	22,8045
29	Banchi di mercato genere alimentari	4,556628	14,2032	18,7599
30	Discoteche, night club	1,676001	7,4700	9,1460